



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa C-176/12**

**Association de médiation sociale  
contro  
Union locale des syndicats CGT e altri**

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

«Politica sociale — Direttiva 2002/14/CE — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 27 — Subordinazione della creazione di organismi di rappresentanza del personale al raggiungimento di determinate soglie di lavoratori impiegati — Calcolo delle soglie — Normativa nazionale contraria al diritto dell'Unione — Ruolo del giudice nazionale»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 gennaio 2014

1. *Politica sociale — Informazione e consultazione dei lavoratori — Direttiva 2002/14 — Ambito di applicazione — Calcolo delle soglie di lavoratori impiegati — Normativa nazionale che esclude da tale calcolo una determinata categoria di lavoratori — Inammissibilità*  
*(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/14, art. 3, § 1)*
2. *Politica sociale — Informazione e consultazione dei lavoratori — Direttiva 2002/14 — Articolo 3, paragrafo 1 — Effetto diretto — Possibilità di far valere una direttiva nei confronti del singolo — Insussistenza*  
*(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/14, art. 3, § 1)*
3. *Politica sociale — Informazione e consultazione dei lavoratori — Direttiva 2002/14 — Articolo 3, paragrafo 1 — Obblighi del giudice nazionale — Obbligo di interpretazione della normativa nazionale in senso conforme al diritto dell'Unione — Limiti — Osservanza dei principi generali del diritto — Interpretazione contra legem del diritto nazionale*  
*(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/14, art. 3, § 1)*
4. *Diritti fondamentali — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori in seno all'impresa — Invocabilità in una controversia tra privati al fine di disapplicare una norma nazionale non conforme alla direttiva 2002/14 — Esclusione — Eventuale obbligo dello Stato membro interessato di risarcire il danno causato ai singoli a motivo della non conformità del diritto nazionale al diritto dell'Unione*  
*(Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 27; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/14, art. 3, § 1)*

1. L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori [nella Comunità europea], deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma nazionale, la quale escluda i lavoratori titolari di contratti agevolati dal calcolo degli effettivi dell'impresa nel contesto della determinazione delle soglie legali di istituzione degli organismi di rappresentanza del personale.

Infatti, anche se l'incentivazione dell'occupazione costituisce un obiettivo legittimo di politica sociale, e anche se gli Stati membri, nello scegliere i provvedimenti atti a realizzare gli obiettivi della loro politica sociale, dispongono di un ampio margine di discrezionalità, tale margine non può però risolversi nello svuotare di ogni sostanza l'attuazione di un principio fondamentale del diritto dell'Unione o di una norma di tale diritto.

(v. punti 26, 27, 29)

2. L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, soddisfa le condizioni necessarie per produrre un effetto diretto. Infatti, anche se la direttiva citata lascia agli Stati membri un certo margine di discrezionalità, in quanto non prescrive il modo in cui essi devono tener conto dei lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva stessa in sede di calcolo delle soglie di lavoratori impiegati, tale circostanza non incide sul carattere preciso e incondizionato dell'obbligo, imposto da detto articolo, di non escludere dal calcolo di cui sopra una determinata categoria di persone rientranti inizialmente nell'ambito delle persone da prendere in considerazione.

Tuttavia, anche una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai singoli non può essere applicata in quanto tale nell'ambito di una controversia intercorrente esclusivamente tra privati.

(v. punti 33-36)

3. V. il testo della decisione.

(v. punti 38-40)

4. L'articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, da solo o in combinato disposto con le norme della direttiva 2002/14, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, deve essere interpretato nel senso che esso – ove una norma nazionale di trasposizione di detta direttiva sia incompatibile con il diritto dell'Unione – non può essere invocato in una controversia tra privati al fine di disapplicare tale norma nazionale.

Infatti, risulta chiaramente dal tenore letterale dell'articolo 27 della Carta che tale articolo, per produrre pienamente i suoi effetti, deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale. Al riguardo, il divieto, previsto all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14, e indirizzato agli Stati membri, di escludere dal calcolo degli effettivi di un'impresa una determinata categoria di lavoratori rientranti inizialmente nella cerchia delle persone da prendere in considerazione ai fini di tale calcolo, non può essere desunto, quale norma giuridica direttamente applicabile, né dal tenore letterale dell'articolo 27 della Carta né dai chiarimenti relativi a tale articolo. Pertanto, l'articolo 27 della Carta non può, in quanto tale, essere invocato in una controversia tra privati al fine di concludere che la norma nazionale non conforme alla direttiva 2002/14 deve essere disapplicata. Tale constatazione non può essere infirmata da una lettura dell'articolo 27 della Carta in combinazione con le norme della direttiva 2002/14, posto che, non essendo detto articolo di per sé sufficiente per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale, a diverso risultato non porterebbe neppure una sua lettura in combinato disposto con le norme della direttiva sopra citata.

Tuttavia, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell'Unione potrebbe far valere la giurisprudenza risultante dalla sentenza del 19 novembre 1991, *Francovich e a.*, C-6/90 e C-9/90, per ottenere, se del caso, il risarcimento del danno subito.

(v. punti 45, 46, 48-50 e dispositivo)